



**INFORMAZIONE
PACCHETTO**

INTRODUZIONE

**CHIUNQUE
PUO'
ESSERE UNA
VITTIMA DI
REATO.**




Essere una vittima di reato è un fatto negativo che può capitare a chiunque durante il corso della sua vita.

Oltre alle conseguenze fisiche, psicologiche, finanziarie e sociali che un reato può portare è normale per chiunque prenda parte ad un processo penale, avere molte domande e sentirsi ansioso.

Se sei vittima di reato o conosci qualcuno che lo è stato, questo sito ti può aiutare. Qui potrai trovare le informazioni riguardanti le procedure penali e il supporto dei servizi pubblici.

IL PROCEDIMENTO PENALE



Qui troverai una breve descrizione delle fasi che compongono la procedura penale.

È naturale che la partecipazione a un processo giudiziario faccia sentire ansiosi e sollevi alcune domande. Ogni persona vorrebbe sapere cosa

succederà e cosa dovrà fare. Qui troverai una breve descrizione delle varie fasi del procedimento penale. Cercheremo di rispondere, in modo semplice e breve, a domande quali: "Come denunciare un crimine?", "Come viene svolta l'indagine?", "in cosa consiste un appello?", "Cos'è una risorsa?" e molte altre.

1.1 IL REATO

Un reato è un comportamento umano che determina la violazione del diritto penale. Tutti i comportamenti anomali, che non sono considerati reati, potranno costituire altri esempi di violazioni legali (amministrative o civili), o potranno costituire solo atti fastidiosi, ma non rilevanti giuridicamente.

Diventa reato quindi ogni comportamento umano volontario che crea una offesa (un danno o un pericolo) ad un fondamentale interesse sociale.

CATEGORIE DEI REATI.

Il Codice Penale divide i reati in 2 categorie:

a) I delitti: I delitti rappresentano i reati più gravi ed il loro autore è punito in uno dei seguenti modi:

- con l'ergastolo: più grave, reclusione per tutta la vita;
- con la reclusione: ovvero la privazione della libertà da 15 giorni a 24 anni (senza le aggravanti);
- con la multa: ovvero una somma da pagare che può andare da euro 50 ad euro 50.000.

b) Le contravvenzioni: Le contravvenzioni rappresentano i reati meno gravi ed il loro autore è punito:

- con l'arresto: ovvero la privazione della libertà personale da 5

giorni a 3 anni;

- con l'ammenda: ovvero una somma da pagare da euro 20 ad euro 10.000.

I reati previsti dal Codice Penale sono classificabili anche in base alla tipologia:

- **contro lo Stato;**
- **contro la Pubblica Amministrazione** (ad esempio: corruzione, concussione, peculato, abusi del Pubblico Ufficiale). Nel caso di questi reati la vittima è la Pubblica Amministrazione nazionale o locale;
- **contro la Amministrazione della Giustizia** (ad esempio: falsa testimonianza, falsa denuncia, corruzione di magistrato, calunnia). Nel caso di questi reati la vittima è il buon andamento della giustizia;
- **contro il Sentimento Religioso e contro la Pietà dei Defunti.** Si tratta di quei comportamenti oltraggiosi nei confronti di tutte le religioni e nei confronti del ricordo dei defunti;
- **contro l'Ordine Pubblico e la Pubblica Incolumità** (ad esempio: associazione per delinquere, incendio, strage, disastro). Nel caso di questi reati può essere individuata anche una vittima nella persona che ha riportato un danno;
- **contro la Pubblica Fede** (ad esempio: falsificazione di atti e documenti, falsificazione di monete e banconote).
- **contro il Sentimento per gli Animali** (ad esempio: uccisione e maltrattamento di animali).
- **contro la Famiglia** (ad esempio: mancata prestazione della assistenza familiare, correzione violenta di minori, maltrattamenti verso i conviventi). Nel caso di questi reati la vittima è il familiare o il convivente che ha riportato danni.
- **contro la Persona** (ad esempio: omicidio, lesioni, diffamazione, prostituzione minorile, pornografia minorile, schiavismo, atti persecutori, violenza sessuale, sequestro di persona, violazione della riservatezza).
- **contro il Patrimonio** (ad esempio: furto, rapina, truffa, estorsione, danneggiamento, ricettazione).

1.2 LA DENUNCIA

Denunciare il reato è sempre il primo passo. È solo attraverso la denuncia che è possibile che le autorità sappiano che è stato commesso un crimine e possano quindi avviare le indagini.

L'importanza della denuncia di un crimine

Se sei stato vittima di un crimine, è molto importante che lo denunci alle autorità. Se lo fai, è **più probabile che la persona che ha commesso il crimine possa essere catturata, processata e che questo le impedisca di fare la stessa cosa nuovamente a te o ad altri.**

La denuncia è fondamentale per:

- 1. procedere legalmente nei confronti dell'autore:** Solo con la denuncia si può procedere penalmente contro l'autore del reato.
- 2. ottenere il risarcimento del danno o la riparazione:** Solo con la denuncia è possibile chiedere il risarcimento del danno o la restituzione dei beni sottratti.
- 3. fermare l'autore:** Solo con la denuncia la polizia è in grado di impedire all'autore di continuare a commettere altri reati.
- 4. proteggere la vittima dal subire altri reati:** Solo con la denuncia possono essere attivate misure di protezione a favore della vittima.
- 5. avere un quadro preciso dei fenomeni criminali:** La denuncia è importante anche per la compilazione delle statistiche criminali. Conoscere le statistiche sui reati può aiutare ed orientare le autorità a adottare politiche di prevenzione e di contrasto più efficaci.



CI SONO DIVERSI MOTIVI PER CUI POTRESTI NON VOLER SEGNALARE UN CRIMINE

"Non era importante."

Anche un reato percepito come poco importante può provocare stress, ansia o sconvolgere la vita della vittima. Le autorità questo lo sanno e per proprio per questo considereranno seriamente la tua denuncia.

"Non è un reato". Solo la polizia e la magistratura sono in grado di valutare in modo corretto se il torto che è stato subito costituisce reato o meno.

"Le autorità non se ne occupano."

Le autorità hanno molte cause legali e potrebbero non essere in grado di prendere in carico le tue cose rapidamente come ti aspetteresti, ma si occuperanno anche del tuo caso. Non possono sempre identificare o arrestare la persona responsabile del crimine, ma hanno il dovere di provarci sempre.
best.

"È imbarazzante." Potresti vergognarti di denunciare il crimine. Questo è frequente nei casi di violenza sessuale o violenza domestica. Le autorità affronteranno queste situazioni con sensibilità, e non ti giudicheranno mai.

"La polizia non vuole ricevere la mia denuncia". I funzionari di polizia hanno l'obbligo di ricevere tutte le denunce di tutti i cittadini, ed hanno l'obbligo di trasmettere le denunce al Pubblico Ministero il quale ha l'obbligo di valutarle.

Qualora i funzionari di polizia dovessero rifiutarsi di ricevere la denuncia, si renderanno responsabili di gravi reati e potranno essere puniti e destituiti dal servizio.

"La polizia non mi crede". La polizia non giudica il tuo racconto, ma si limita a mettere a verbale la denuncia. Sarà poi il Pubblico Ministero, o il giudice, a stabilire dopo una accurata indagine se i fatti riferiti corrispondono al vero.

"La polizia non mi ascolta".

I funzionari di polizia hanno l'obbligo di ascoltare ogni persona che ritenga di essere stata vittima di reato. Qualora i funzionari di polizia dovessero rifiutarsi di ascoltare la vittima, si renderanno responsabili di gravi reati e potranno essere puniti e destituiti dal servizio.

"Non so parlare in italiano".

Se hai difficoltà a parlare e comprendere l'italiano hai sempre diritto ad un interprete.

"Sono nel panico". Molto spesso se sei vittima di reati violenti puoi sentirti scosso, traumatizzato e avere paura a riferire all'autorità l'esperienza del reato. È un atteggiamento normale: devi però sapere che il tuo racconto sarà ascoltato da persone competenti con delicatezza.

"Sono preoccupato per quello che succederà dopo".

È normale che tu sia preoccupato di dover andare alla polizia, rilasciare dichiarazioni e poi andare in tribunale per testimoniare, ma non dimenticarti che un affiancamento ed un aiuto è disponibile durante tutte le fasi del processo.

"È finita, e non sono stato influenzato da quello che mi è successo."

Se il crimine non ha avuto molto impatto su di te, tanto meglio. Alcune persone riescono ad affrontare bene queste situazioni difficili e agiscono quasi come se nulla fosse accaduto, anche quando hanno subito gravi crimini. Tuttavia, se non lo denuncerete, le autorità non saranno in grado di provare a individuare la persona che ha commesso il crimine, che potrebbe ripeterlo contro di te o contro altri. Dovresti considerare che la prossima vittima potrebbe non essere in grado di superare gli effetti del crimine.

"Voglio proteggere chi mi maltratta".

Molto spesso, nel caso di maltrattamenti in famiglia, la vittima non denuncia perché è affettivamente legata al maltrattante. Questo legame affettivo potrebbe essere un motivo per non denunciare: questo è un atteggiamento sbagliato che deve essere abbandonato. Nessun sentimento o legame di amore può giustificare il maltrattamento e la mancanza di rispetto.

"Ho paura di ritorsioni da parte dell'autore". In molti casi puoi avere paura che l'autore possa ripetere il reato o possa vendicarsi anche nei confronti dei tuoi familiari o dei tuoi beni. È una paura comprensibile. In ogni caso devi sapere che comunicando questo timore quando fai la denuncia, potrai ottenere misure di protezione contro eventuali ritorsioni.

“Devo nominare un avvocato”. Per presentare una denuncia non è necessario un avvocato. L'avvocato è necessario solo nel caso in cui la vittima voglia costituirsi parte civile nel processo per ottenere il risarcimento del danno.

In ogni caso la vittima, se si rivolge ai centri per l'assistenza alle vittime, può ricevere istruzioni e consigli di carattere legale gratuiti.

“Sono clandestino, quindi non posso denunciare”. Lo straniero che si trova in condizione di irregolarità e che subisce dei reati reato può credere che la sua denuncia possa avere conseguenze gravi da un punto di vista amministrativo e legale. È importante sapere che essere clandestini non fa venir meno i diritti fondamentali della persona umana. Esistono dei casi in cui può essere concesso un permesso di soggiorno per ragioni di giustizia, che consentono al clandestino vittima di reati di rimanere in Italia per esercitare i propri diritti davanti a un Tribunale italiano.

Qualunque sia la tua decisione, tieni presente che hai sempre il diritto di ricevere supporto e aiuto. **Anche se non denunci il crimine che hai subito, è molto importante parlare con qualcuno di quello che è successo e di come ti senti, di ottenere tutto l'aiuto di cui hai bisogno.**

Se vuoi parlare con qualcuno prima di decidere, gli operatori dei Centri di Supporto Vittime (anche presso il CSV di Associazione Libra Onlus) sono disponibili per informarti e consigliarti.

COME SEGNALARE ALLE AUTORITÀ CHE SI È VITTIME DI UN CRIMINE

Denunciare non richiede costi. Se sei la vittima di un reato puoi denunciare alle autorità (Polizia, Carabinieri, ecc) quello che hai subito. Si può presentare una denuncia, o una querela, anche se non si conosce l'identità di chi ha commesso il reato. Saranno le autorità a indagare e identificarlo. Non è possibile però effettuare denunce anonime.

COME SEGNALARE UN REATO?

- Attraverso la denuncia/querela presentata dalla vittima.
- Attraverso la denuncia/querela presentata da chi abbia assistito al reato o ne sia venuto a conoscenza.
- Attraverso la segnalazione da parte del personale che esercita una funzione di interesse pubblico.

DOVE POSSO PRESENTARE DENUNCIA O QUERELA?

La denuncia o la querela si presentano presso i seguenti uffici:

1) Ufficio del Pubblico Ministero. Presso ogni Tribunale è costituita la Procura della Repubblica. Presso ogni Procura della Repubblica esiste un ufficio per la ricezione delle denunce scritte (cioè già predisposte dalla vittima); ma esiste anche un ufficio presso il quale è possibile esporre oralmente il contenuto della denuncia.

2) Polizia di Stato. Presso gli uffici della Polizia di Stato -Questure e Commissariati - puoi denunciare sia in forma scritta, sia in forma orale.

3) Carabinieri. Presso i Reparti Territoriali e le Stazioni dei Carabinieri puoi denunciare sia in forma scritta, sia in forma orale.

4) Polizia Locale. Presso gli uffici della Polizia Locale, puoi denunciare sia in forma scritta, sia in forma orale.

5) Gli uffici della Guardia di Finanza. Si occupano prevalentemente di denunce relative a reati economici e finanziari.

QUALE È IL CONTENUTO DELLA DENUNCIA?

La denuncia contiene:

- la descrizione dei fatti accaduti e subiti;
- le eventuali prove;
- le eventuali generalità (nome, cognome, ecc) dell'autore;
- le generalità (nome, cognome, ecc) della vittima;
- se ci sono testimoni.

ENTRO QUANTO TEMPO POSSO PRESENTARE LA DENUNCIA?

Non esiste una scadenza per la presentazione della denuncia.

In ogni caso è meglio denunciare immediatamente i reati subiti o assistiti in modo che la Polizia possa iniziare subito il proprio lavoro.

Importante: *la denuncia non può essere ritirata o revocata da parte di chi l'ha presentata.*

1.3 LA QUERELA



COSA È LA QUERELA?

La querela è un particolare tipo di denuncia necessaria per procedere nei confronti di alcuni specifici reati:

- reati che offendono l'onore (diffamazione);
- reati contro la libertà sessuale di vittime maggiorenni (violenza sessuale);
- reati contro il patrimonio di lieve entità;
- lesioni personali di lieve entità;
- reati persecutori (stalking).

ENTRO QUANTO TEMPO PUÒ ESSERE PRESENTATA LA QUERELA?

- entro 90 giorni dal fatto delittuoso (o della sua avvenuta conoscenza);
- entro 6 mesi dal fatto delittuoso, in caso di violenza sessuale e in caso di stalking.

CHI PUÒ PRESENTARE LA QUERELA?

- La vittima del reato.
- I genitori o il tutore o il curatore quando la vittima sia minore di anni 14 o sia incapace.

COSA DEVE CONTENERE LA QUERELA?

La querela deve includere:

- la descrizione dei fatti accaduti e subiti;
- le eventuali fonti di prova;
- le eventuali generalità dell'offender;
- le generalità della vittima;
- se ci sono testimoni.
- la richiesta precisa di procedere alla punizione dell'offender.

Importante: *la querela può essere ritirata o revocata da parte di chi l'ha presentata, attraverso l'atto di remissione della querela.*

Non è ammesso il ritiro della querela:

- in caso di violenza sessuale;
- in alcuni casi di reati persecutori.

PERCHÉ RITIRARE LA QUERELA?

In genere viene ritirata in caso di conciliazione tra vittima e autore, o in caso di risarcimento o riparazione spontaneo da parte dell'autore nei confronti della vittima.

COME FACCIO A RITIRARE LA QUERELA?

- in sede non giudiziaria. Ad esempio: presso un ufficio di polizia;
- in sede giudiziaria: ovvero davanti al giudice.

LA VITTIMA È SEMPRE OBBLIGATA A DENUNCIARE?

La vittima e il privato, in generale, **non hanno l'obbligo di denunciare** il reato.

Solamente nei seguenti casi è invece obbligata a denunciare:

- Se è stato commesso un reato contro lo Stato.
- Se il reato assistito o conosciuto è punito con la pena dell'ergastolo.
- Se il privato sia venuto in possesso di beni (soldi, oggetti, ecc) provenienti dal reato.

La vittima che presenta una denuncia ha il diritto di ricevere un certificato di registrazione della denuncia, ovvero un documento che confermi tale presentazione e riporti per iscritto:

- a) il tipo di reato subito,
- b) data e luogo dell'evento
- c) danno causato.

LE INDAGINI PRELIMINARI



Una volta presentata la denuncia, la querela, o acquisita in altro modo la notizia del reato le autorità "aprono" un fascicolo e prende avvio la fase delle indagini.

COSA AVVIENE ORA?

Vengono avviate le indagini volte ad accertare i fatti che sono stati denunciati.

Questa fase ha un inizio formale con l'iscrizione della notizia di reato sul Registro delle Notizie di Reato. Questo registro è tenuto presso ogni Procura della Repubblica e raccoglie le denunce in ordine cronologico. Ogni denuncia è identificata come segue:

R.G.N.R. ovvero Registro Generale Notizie di Reato/numero progressivo di presentazione della denuncia/ anno di presentazione. (es. R.G.N.R. 20730/2018)

Accanto al numero di iscrizione viene indicato anche il nome del Pubblico Ministero.

Nel corso delle indagini preliminari la vittima può:

- chiedere notizie al Pubblico Ministero circa l'andamento delle indagini;
- depositare all'attenzione del Pubblico Ministero atti scritti per ampliare e meglio illustrare la denuncia;
- indicare al Pubblico Ministero argomenti di prova, ad esempio: indicare i nomi di eventuali testimoni, depositare documenti e immagini, depositare file audio o video.

CHI SVOLGE LE INDAGINI?

Le indagini sono dirette e coordinate dal Pubblico Ministero, il quale affida alla Polizia Giudiziaria il compimento di singoli atti.

LE ATTIVITA' DI INDAGINE



Durante questa fase, gli agenti di polizia giudiziaria incaricati all'indagine raccoglieranno prove quali:

- raccolta e conservazione delle fonti di prova;
- svolgimento di "accertamenti tecnici urgenti"¹. Ad esempio, l'esame chimico, l'analisi di campioni biologici, l'autopsia volta a indagare le cause della morte della vittima.
- Identificare il sospettato, cioè chiedere alla vittima o al testimone una descrizione dettagliata della persona che ha commesso il crimine, chiedergli se l'aveva già visto prima e a quali condizioni e, alla fine, fargli prendere visione di alcune foto per verificare se riconosce la persona che ha commesso il crimine.
- l'ascolto dell'autore;
- l'ascolto delle persone che conoscono i fatti denunciati;
- l'ascolto eventuale della vittima;
- Richiedere documenti che potrebbero essere pertinenti: ad esempio, i rapporti dall'ente sanitario locale in cui è stata assistita la vittima o elenchi di chiamate telefoniche effettuate dal sospettato, ecc.
- perquisizioni, ovvero operazioni volte a cercare ed acquisire tutto ciò che ha a che fare con il reato.

¹ La vittima ha diritto di essere avvisata dell'inizio dello svolgimento degli accertamenti tecnici urgenti: in questo modo può nominare un tecnico di propria fiducia che possa partecipare alle operazioni.

Dopo che la vittima è stata ascoltata, è normale che trascorra del tempo prima di ricevere informazioni sul caso. La fase delle indagini può richiedere da alcune settimane a diversi mesi a seconda della quantità di prove da raccogliere e della complessità dell'indagine. Durante l'indagine, potrebbe essere necessario ascoltare la vittima più di una volta. Se si vuole sapere come procede il caso, la vittima deve contattare l'ufficiale di polizia responsabile dell'indagine o il procuratore incaricato, indicare il numero del caso e chiedere se può ricevere qualche informazione.

FORENSIC EXAMINATIONS

Gli esami medico-legali per una vittima di reato "violento" sono un momento chiave. Lo **scopo è verificare la presenza di segni sul corpo della vittima che sono stati prodotti dalla violenza inflitta**, ad esempio: graffi, arrossamenti, ferite, lividi o altre lesioni, e la **ricerca di tracce, biologiche** o meno, sul corpo, vestiti e oggetti che sono stati lasciati dall'autore del crimine, come sangue, sperma, liquidi vaginali, pelle, capelli, fibre ecc.

Gli esami medico-legali per una vittima di reato sono molto importanti, in quanto possono essere prove molto rilevanti nel processo penale.

CHIUSURA DELLE INDAGINI



Alla fine dell'indagine, la polizia giudiziaria invia tutte le prove raccolte al Pubblico Ministero. A questo punto esistono 2 possibilità: *archiviazione* o *rinvio a giudizio*.

1. ARCHIVIAZIONE



Nel caso in cui l'imputato sia rimasto ignoto, o nel caso in cui la notizia di reato sia infondata, il Pubblico Ministero chiede al Giudice per le Indagini Preliminari la archiviazione della denuncia².

QUALE È IL RUOLO DELLA VITTIMA IN QUESTO CASO?

Se la vittima ha chiesto di essere avvisata, il Pubblico Ministero ha l'obbligo di avvisarla. Cosa può fare la vittima quando riceve l'avviso?

- a) recarsi all'ufficio del Pubblico Ministero ed esaminare gli atti dell'indagine da archiviare;
- b) valutare la opportunità di contestare la decisione del Pubblico Ministero;

COME SI PUÒ CONTESTARE LA DECISIONE DEL PUBBLICO MINISTERO DI CHIEDERE L'ARCHIVIAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO?

Lo si fa con la presentazione di un atto di opposizione alla richiesta di archiviazione.

L'atto di opposizione deve essere in forma scritta e deve contenere le critiche motivate nei confronti della decisione del Pubblico Ministero. (Ad esempio, si può sostenere che il Pubblico Ministero abbia trascurato di approfondire alcuni filoni di indagine o non abbia sentito testimoni rilevanti per ricostruire i fatti).

L'atto di opposizione deve essere presentato al Pubblico Ministero entro 20

² **IMPORTANTE!** La legge ha posto una garanzia a favore della vittima. Infatti, il Pubblico Ministero non ha il potere di archiviare la denuncia. Per chiudere definitivamente il caso il Pubblico Ministero deve essere autorizzato dal Giudice per le Indagini Preliminari. Ciò significa che sulla procedura di archiviazione deve essere svolto il controllo da parte di un giudice.

giorni dal ricevimento dell'avviso, oppure entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso nei casi di denuncia di reati di violenza alla persona o di denuncia per furto in abitazione.

Per presentare atto di opposizione alla archiviazione non è necessario ricorrere alla assistenza di un avvocato, anche se è decisamente consigliabile.

COSA SUCCEDDE DOPO LA PRESENTAZIONE DELL'ATTO DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE?

Dopo la presentazione dell'atto di opposizione all'atto di archiviazione la pratica passa al Giudice per le Indagini Preliminari. Il Giudice quindi fissa una udienza alla quale partecipano sia la vittima che ha presentato l'opposizione che l'indagato.

Al termine dell'udienza, dopo la discussione, il Giudice può decidere in 3 modi diversi:

- a) può ritenere che la richiesta del Pubblico Ministero sia fondata, e quindi rigetta l'opposizione. Il caso è chiuso e la denuncia viene archiviata;
- b) può ritenere che il Pubblico Ministero non abbia svolto tutte le necessarie indagini, e quindi gli ordina lo svolgimento di ulteriori atti di indagine;
- c) può ritenere che la notizia di reato sia fondata, e quindi ordina al Pubblico Ministero di portare il caso a processo.

Se la denuncia viene archiviata significa che mancano i presupposti per sostenere l'accusa e per l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. In questo caso non può escludersi che il fatto subito dalla vittima abbia una rilevanza civile: pertanto sarà possibile rivolgersi al Giudice civile per il risarcimento del danno.

In ogni caso, il caso può essere riaperto se la vittima porta alla attenzione del Pubblico Ministero nuove fonti di prova che lo convincano a riaprire le indagini.

2. RINVIO A GIUDIZIO



Nel caso in cui sia individuato un imputato e quando siano state raccolte delle prove convincenti rispetto alla sua colpevolezza, il Pubblico Ministero **inizia ad esercitare l'azione penale**. Da questo momento l'offender, che sino ad ora era formalmente qualificato come **indagato**, assume la qualifica di **imputato**. Inoltre, il Pubblico Ministero formula, a carico dell'imputato, **i capi di imputazione**, ovvero individua ed elenca le norme della Legge Penale che si ritiene che l'imputato abbia violato; la breve descrizione dei fatti; il luogo e la data dell'evento.

2.1 VERSO IL PROCESSO

Per i reati più gravi, il Pubblico Ministero trasmette il fascicolo delle indagini al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) e chiede che l'imputato venga rinviato a giudizio, e fissa una prima udienza detta udienza preliminare al fine di decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio.

Della fissazione della udienza preliminare viene data notizia anche alla vittima mediante una lettera in cui è contenuta:

- la data dell'udienza, l'ora dell'udienza, il luogo ove si terrà l'udienza;
- la descrizione del fatto per cui sarà giudicato l'imputato;
- l'indicazione delle prove.

Si dovrebbe scrivere questa data nel calendario, in modo da ricordare di parteciparvi.

2.2

IL RUOLO DELLA VITTIMA NEL PROCESSO

COSA PUÒ FARE LA VITTIMA UNA VOLTA RICEVUTO L'AVVISO DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE?

La vittima può partecipare alla udienza preliminare e può **costituirsi parte civile**.

COSA SIGNIFICA DIVENTARE PARTE CIVILE?

Significa diventare una parte del processo, cioè potrai esercitare i diritti processuali, cioè potrà mettere in atto ogni iniziativa per ottenere il risarcimento del danno³ subito per effetto del reato, o per ottenere la restituzione delle cose che sono state sottratte dall'imputato.

COSA SI DEVE FARE PER COSTITUIRSI PARTE CIVILE?

È necessario rivolgersi ad un avvocato. Se la vittima ha un reddito annuo non superiore ad € 11.493,82 annuali, può chiedere il **Gratuito Patrocinio**. Con il Gratuito Patrocinio le spese dell'avvocato sono pagate dallo Stato italiano, e la vittima non deve pagare nulla. Per avere il Gratuito Patrocinio è necessario andare all'ufficio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dove si potranno ottenere tutte informazioni necessarie.

COSA SI DEVE DIRE ALL'AVVOCATO?

All'avvocato, innanzitutto, si deve portare l'atto notificato che fissa l'udienza preliminare e riferire all'avvocato i fatti accaduti e descrivere i danni che sono stati subiti a seguito del reato. Naturalmente sarà necessario portare all'avvocato tutti i documenti che possono dimostrare i danni.

³ Il risarcimento del danno è l'azione legale volta quantificare per poi recuperare il denaro equivalente al danno subito a causa del reato subito.

COSA DEVO FIRMARE DALL'AVVOCATO?


L'avvocato mi farà firmare:

- a) il contratto professionale;
- b) il preventivo dei compensi professionali. È necessario che a fronte di ogni pagamento l'avvocato rilasci regolare fattura. Se la vittima ha ottenuto l'ammissione al Gratuito Patrocinio non dovrà firmare alcun preventivo.
- c) la procura, ovvero l'incarico per agire in giudizio e per costituirsi parte civile.

3. IL PROCESSO



3.1 FASE 1: PREPARAZIONE AL PROCESSO



È perfettamente normale sentirsi ansiosi e insicuri prima del processo. Questa è una nuova situazione alla quale non si è abituati, e per questo motivo, è importante prepararsi. I centri di supporto vittime, come Associazione Libra Onlus possono aiutarti a prepararti.

Se c'è l'opportunità, la persona dovrebbe andare in tribunale con alcuni giorni di anticipo per vedere i diversi spazi, come l'aula di tribunale o la sala d'attesa dei testimoni, e se possibile partecipare a un processo o a parte di esso per sapere come orientarsi con più facilità il giorno del processo.

Il giorno dell'udienza la vittima incontrerà

molto probabilmente l'imputato, i suoi familiari e amici. Si deve preparare a questa eventualità, pensando e decidendo in anticipo le procedure da adottare: deve cercare di stare lontano da loro, non rispondere a nessuna provocazione e, se si sente minacciata, deve informare immediatamente l'impiegato e/o l'ufficiale di polizia presente in tribunale. Se è possibile, è sempre meglio andare con qualcuno. Qualunque sia il ruolo della vittima nel processo, ha il diritto di essere accompagnata da un avvocato.

Per i reati meno gravi, il Pubblico Ministero salta la fase della Udienza Preliminare e provvede a citare direttamente l'imputato davanti al Tribunale Monocratico (Giudice Unico). Con la citazione dell'imputato il Pubblico Ministero provvede anche a citare la vittima affinché possa costituirsi parte civile.

3.2 L'UDIENZA PRELIMINARE



La vittima può presenziare all'udienza preliminare, ma può anche farsi sostituire dal suo avvocato. Generalmente, sull'avviso che fissa la data dell'udienza preliminare, è anche indicata la localizzazione precisa della stanza del Giudice per l'Udienza Preliminare.

All'udienza preliminare l'avvocato della vittima depositerà l'atto di costituzione di parte civile e parteciperà alla discussione chiedendo **il rinvio a giudizio dell'imputato**.

Al termine della discussione il Giudice per l'Udienza Preliminare può:

- a) disporre il rinvio a giudizio dell'imputato;
- b) dichiarare il non luogo a procedere, che è un provvedimento che rappresenta una specie di assoluzione anticipata dell'imputato, considerandolo quindi non colpevole.
- c) disporre la ricerca di altre prove, e per questo fissa nuova udienza.

In caso di sentenza che dichiara il non luogo a procedere, quest'ultima può essere impugnata dal Pubblico Ministero o dalla parte civile.

In caso di rinvio a giudizio, il Giudice fissa l'udienza davanti al Tribunale **che inizierà il dibattimento**.

3.3 I RITI ALTERNATIVI

In alcuni casi il processo può essere definito con riti alternativi:

1) Il Rito Abbreviato

Nel rito abbreviato l'imputato chiede di essere giudicato sulla base del contenuto del fascicolo delle Indagini Preliminari, eventualmente con la richiesta di una integrazione difensiva. In caso di condanna, la sentenza che sarà emessa all'esito del Rito Abbreviato conterrà una pena scontata di un terzo.

Quale è la posizione della vittima costituita parte civile nel Rito Abbreviato?


La parte civile può partecipare al Rito Abbreviato e concluderà con la richiesta di risarcimento del danno. La parte civile che non accetta il Rito Abbreviato uscirà dal processo e potrà far valere le proprie ragioni avanti al Giudice Civile.

2) Il Patteggiamento

Il Patteggiamento comporta che l'imputato e il Pubblico Ministero raggiungano un accordo sulla quantità di pena da applicare, e successivamente far approvare al Giudice questo accordo.

Quale è la posizione della vittima nel Patteggiamento?

La vittima nel Patteggiamento può, in alcuni casi, ottenere il rimborso delle spese legali per la costituzione di parte civile. È



necessario sottolineare che il Patteggiamento è ammesso solo per i reati di minore gravità.

3.4 FASE 2. IL DIBATTIMENTO



Inizia il processo nei confronti dell'imputato ed il caso passa quindi al Tribunale giudicante. Il processo si sviluppa in una serie di udienze, che avvengono nella apposita aula di giustizia.

Le parti del processo sono:

- a) il Pubblico Ministero;
- b) l'imputato e il suo difensore;
- c) la parte civile e il suo difensore.

Le udienze sono dirette dal Presidente del Tribunale.

Lo scopo del processo è quello di stabilire se le prove raccolte dal Pubblico Ministero siano sufficienti a dichiarare la responsabilità penale dell'imputato e quindi condannare il colpevole e risarcire la parte civile.

COSA FARE PRIMA DEL DIBATTIMENTO?

Sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, l'avvocato della vittima/parte civile deve depositare presso la cancelleria del Tribunale la lista dei testimoni, cioè un atto compilato dall'avvocato nel quale vengono indicati i nomi dei testimoni a favore della parte civile, che dovranno presentarsi in Tribunale all'udienza fissata.

CHI È UN TESTIMONE?

È una persona che conosce i fatti relativi al reato e che la parte civile convoca al dibattimento per riferire i medesimi fatti.

3.5 IL PROCESSO



È importante che la vittima sia presente al processo, nel giorno, orario e **nel luogo indicati**. Deve pianificare il suo viaggio, informarsi sull'esatta posizione e calcolare il tempo necessario per raggiungere il tribunale. Se può, deve **arrivare qualche minuto in anticipo** perché il controllo di sicurezza a volte può richiedere un po' specialmente nei tribunali più grandi, e la vittima potrebbe aver bisogno di tempo per trovare il posto esatto dove andare.

In caso di dubbio, dovrà chiedere ad un impiegato del tribunale: sarà in grado di dirle dove andare. Arrivata nel posto esatto, dovrà attendere fino all'arrivo del proprio avvocato e, con lui, prende posto nell'aula. A volte l'inizio del processo può essere ritardato o perché tutte le persone che devono partecipare non sono ancora arrivate oppure perché il processo precedente non è ancora terminato. In ogni caso si deve aspettare. È una buona idea portare un libro, un giornale o una rivista da leggere e/o musica da ascoltare mentre si aspetta.

È normale sentirsi ansiosi prima del processo. Può essere accompagnata alle udienze da parenti o persone per lui/lei importanti.

La vittima si può rivolgere a un centro di assistenza alle vittime per chiedere informazioni e per essere sostenuta anche in udienza.

Il giorno del processo è probabile che la vittima incontri l'imputato. È necessario prepararsi a questa possibilità.

Se l'imputato dovesse minacciare o intimidire, la vittima può rivolgersi al Giudice che presiede il Tribunale, il quale può anche espellere l'imputato dell'aula.

Al processo, la vittima sarà interrogata come testimone da:

- Pubblico Ministero.
- dal difensore dell'imputato.
- dal suo difensore.

Poi la vittima potrà, eventualmente, essere interrogata, per ottenere chiarimenti, da parte del Presidente del Tribunale.

La vittima chiamata a testimone dovrà rispondere sempre in modo sincero, dichiarando la verità. Qualora al testimone venissero poste domande relative a fatti e circostanze che egli ha scordato, egli deve rispondere "Non ricordo".

COSA SUCCEDDE SE NON SI PARTECIPA AL PROCESSO?

Qualora la vittima, *citata come testimone*, non potrà essere presente per l'udienza indicata sarà necessario che avverta in forma scritta il Presidente del Tribunale dell'impedimento. In questo caso il Presidente rinvierà l'esame del testimone ad altra udienza.

Non costituiscono valide giustificazioni per non essere presenti all'udienza gli impegni ordinari di lavoro. Sono valide giustificazioni per non essere presenti all'udienza i problemi di salute o la assenza dal territorio italiano. **Cerca di non perdere il processo! La tua presenza è molto importante! La tua conoscenza di ciò che è accaduto è essenziale** e può essere decisiva per la decisione del giudice. Mancare al processo lo farà ritardare o ostacolerà l'accertamento della verità perché giustizia possa essere fatta.

CHI PUÒ ASSISTERE ALLE UDIENZE?

Le udienze sono quasi sempre pubbliche: chiunque può entrare in aula ed assistere.

Il Presidente del Tribunale vigila sul sereno andamento dell'udienza.

Vi sono alcune eccezioni in cui il processo viene svolto a **porte chiuse**, ad esempio in caso di reati sessuali, o se lo svolgimento pubblico dell'udienza possa mettere a rischio la sicurezza e la riservatezza delle parti coinvolte.

3.6

L'UDIENZA



Nei casi di reati più rilevanti il Tribunale è composto da tre Giudici e presieduto dal suo Presidente. Nei casi di reati più comuni il Tribunale è composto da un solo Giudice.

In caso di reati gravissimi (come l'omicidio o i reati contro lo Stato) il Tribunale si chiama Corte d'Assise ed è composto da due Giudici professionisti (uno dei quali svolge la funzione di Presidente) e da sei Giudici popolari (comuni cittadini).

All'udienza sono anche presenti:

- a) **il Cancelliere**, che siede accanto al Tribunale e organizza il ruolo delle udienze e mette a verbale le dichiarazioni;
- b) **il Pubblico Ministero**, che ha svolto le indagini e sostiene l'accusa davanti al Tribunale. Generalmente il Pubblico Ministero siede sulla sinistra davanti al Tribunale;
- c) **l'imputato e il suo avvocato**. Generalmente siedono sulla sinistra davanti al Tribunale;
- d) **la vittima/parte civile e il suo avvocato**. Generalmente siedono in seconda fila, sulla sinistra, davanti al Tribunale, o accanto al Pubblico Ministero;
- e) **i testimoni**, che sono seduti a lato del Tribunale e vengono interrogati dalle parti;
- f) **i periti**, i consulenti e gli interpreti di lingue straniere.
- f) **experts**, consultants and interpreters of foreign languages.

L'APERTURA DEL PROCESSO

Qualora l'imputato, nonostante che sia stato regolarmente citato a comparire in udienza, non si presenti, il processo sarà celebrato in sua assenza (ma pur sempre con la presenza del suo difensore).

Il processo si apre con la identificazione delle parti.

Il Giudice chiama:

a) l'imputato che dà la propria presenza insieme a quella del proprio avvocato.

b) La parte offesa che, se è costituita parte civile, dà la propria presenza insieme a quella del proprio avvocato.

Il Giudice poi esercita un controllo formale sulle carte processuali per valutare e correggere eventuali errori.

Successivamente il Giudice dà:

a) la parola al Pubblico Ministero, il quale fa le sue richieste di prova. Ovvero chiede che vengano ascoltati i testimoni a favore dell'accusa;

b) la parola al difensore della vittima che si è costituita parte civile, il quale fa le sue richieste di prova. Ovvero chiede che vengano ascoltati i testimoni a favore della parte civile;

c) la parola al difensore dell'imputato, il quale fa le sue richieste di prova. Ovvero chiede che vengano ascoltati i testimoni a favore dell'accusato;

Al termine il Giudice decide sulle richieste di prova delle parti.

Una volta individuati i temi probatori e gli strumenti di prova, il Giudice potrebbe anche fissare un calendario di udienze per distribuire gli incumbenti probatori.

Quindi il Giudice rinvia il processo alla udienza successiva.

COME TERMINA IL PROCESSO?

Una volta che le prove sono state raccolte, il Giudice dichiara la **chiusura del dibattimento**. Alla chiusura del dibattimento il Giudice invita le parti alla **discussione finale e alle conclusioni**.

1. Il Pubblico Ministero procede ad esporre le proprie ragioni e a concludere: in genere chiede la condanna dell'imputato, quantificando la misura della pena detentiva e la misura della pena pecuniaria. Se il Pubblico Ministero ritiene di non aver raggiunto la prova della colpevolezza

dell'imputato, è opportuno che egli chieda la sua assoluzione.

2. Successivamente l'avvocato della parte civile procede ad esporre le ragioni della vittima e a concludere. In questo caso egli chiederà la dichiarazione della responsabilità penale e civile dell'imputato e quantificherà l'ammontare monetario del danno subito. Come ultima attività, l'avvocato della parte civile deve depositare all'attenzione del Giudice le sue conclusioni scritte, la indicazione precisa della quantificazione del danno e la quantificazione delle spese sostenute per la difesa.

3. Per ultimo parlerà l'avvocato dell'imputato il quale esporrà le ragioni della innocenza del suo cliente chiedendo la assoluzione, o cercherà di minimizzare la sua condotta chiedendo un trattamento sanzionatorio lieve.

La vittima, se presente in aula, deve ascoltare con attenzione la discussione, non può intervenire, non può parlare e non può fare cenni di approvazione o disapprovazione.

- a) Al termine il Tribunale si ritira in **camera di consiglio** per decidere.
- b) Una volta presa la decisione il Tribunale rientra nell'aula di udienza, dove, tutte le parti, lo attendono in piedi (in segno di rispetto) e restano in piedi.

Il Presidente del Tribunale, se il caso è semplice, può pronunciare il **dispositivo** della **sentenza** ed enunciare contestualmente le **motivazioni**.

4. LA SENTENZA



La sentenza è l'atto scritto emesso dal Tribunale che conclude il processo e contiene la decisione del caso.

La sentenza dichiara la posizione dell'imputato:

- a) può dichiarare che l'imputato è non colpevole, e quindi assolverlo.
- b) può dichiarare che l'imputato è colpevole, e quindi **condannarlo**

- **a una pena** privativa della libertà personale (ergastolo, reclusione, arresto) o privativa di una parte del patrimonio (multa o ammenda). La pena può essere effettiva, cioè da scontare, oppure può essere sospesa in considerazione della previsione che l'imputato potrà tenere in futuro una buona condotta.

- può prevedere anche delle **pene accessorie**, ovvero dei divieti imposti all'imputato; ad esempio: il divieto di esercitare una professione o una attività commerciale.

- può anche dichiarare la **pericolosità sociale** dell'imputato e imporre determinate limitazioni (le **misure di sicurezza**) dopo che è stata scontata la pena.

Generalmente, quando la sentenza dichiara che l'imputato è colpevole, provvede anche a favore della vittima costituita parte civile.

a) Se il danno è provato per intero, la sentenza condannerà l'imputato al risarcimento integrale a favore della vittima.

b) Se non si è raggiunta una quantificazione precisa ed intera del danno, la sentenza condannerà l'imputato a un risarcimento provvisorio (detto **provvisoriale esecutiva**) e rinverrà al Giudice Civile per la quantificazione completa del danno.

DA QUALI PARTI È COMPOSTA LA SENTENZA?

La sentenza è composta da due parti: il **dispositivo** e la **motivazione**.

a) Il dispositivo contiene il nucleo della sentenza. Ad esempio: *«Il Tribunale assolve l'imputato dal reato contestato perché il fatto non costituisce reato». Oppure: «Il Tribunale dichiara l'imputato colpevole del reato contestato e lo condanna alla pena delle reclusione di anni due, lo condanna a pagare alla parte civile la provvisoriale esecutiva di € 20.000,00 e rinvia al Giudice Civile per la quantificazione completa del danno, lo condanna anche al pagamento delle spese legali della parte civile che quantifica in € 2.000, oltre accessori fiscali».*

b) La motivazione è la esposizione scritta del ragionamento che ha condotto il Tribunale ad assumere la decisione contenuta nel dispositivo. Una corretta motivazione descrive lo svolgimento del processo, la

ricostruzione dei fatti sulla base delle prove ottenute e la spiegazione della applicazione delle norme nel caso preso in considerazione.

4.1 IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA



Le sentenze possono essere criticate e messe in discussione, ma la critica può essere svolta solo nei modi e nelle forme previste dalla legge. Se la parte civile, se il Pubblico Ministero o se l'imputato non sono d'accordo con il contenuto della sentenza di primo grado possono *proporre una impugnazione*.

L'impugnazione è la richiesta che la sentenza (che prende il nome di sentenza di primo grado) venga riesaminata da un Giudice di secondo grado, che ha il potere di modificarla.

COME SI IMPUGNA UNA SENTENZA?

La parte civile deve rivolgersi al proprio avvocato il quale deve scrivere e presentare un atto di appello.

Cosa è un atto di appello?

Un atto di appello è un atto scritto che deve indicare:

- a) i motivi per i quali la sentenza di primo grado non è ritenuta corretta o non segue la legge;
- b) le conclusioni, ovvero la richiesta al Giudice di secondo grado di modificare la sentenza impugnata.

L'atto di appello verrà poi depositato nella cancelleria del Giudice che ha emesso la sentenza. Successivamente la cancelleria trasmetterà l'atto di appello al Giudice di secondo grado presso la Corte di Appello⁴.

⁴ La Corte di Appello non sempre ha sede presso il Tribunale che ha emesso la sentenza. In Italia vi sono 26 sedi di Corte di Appello, dette Distretti. Questo è importante da sapere: la parte civile che proposto appello e vuole seguire il nuovo processo, deve talvolta recarsi in una sede diversa da quella del Tribunale che ha emesso la sentenza di primo grado.

LA CORTE DI APPELLO

La Corte di Appello è composta da tre Giudici, che sono detti i Consiglieri. Ogni sede di Corte di Appello è presieduta da un Presidente Consigliere.

All'udienza davanti alla Corte di Appello partecipano come parti:

- a) il Procuratore Generale della Repubblica in funzione di Pubblico Ministero;
- b) la parte civile e il suo avvocato;
- c) l'imputato e il suo avvocato.

La vittima che non sia costituita parte civile può in ogni caso depositare memorie difensive ed illustrative all'attenzione della Corte.

Il processo davanti alla Corte di Appello può avere due diversi svolgimenti:

- a) le parti presenti possono svolgere oralmente le loro difese e la Corte emetterà subito la sentenza di secondo grado;
- b) se la Corte lo ritiene necessario, possono essere raccolte altre prove. Successivamente, sulla base delle prove raccolte, le parti procederanno alla discussione finale. Al termine la Corte emetterà la sentenza di secondo grado.

LA SENTENZA DI SECONDO GRADO

La sentenza di secondo grado può avere il seguente contenuto:

- a) contenuto di conferma: la Corte conferma la sentenza di primo grado;
- b) contenuto di riforma totale. Ad esempio: se la sentenza di primo grado stabiliva la colpevolezza dell'imputato, la sentenza emessa dalla Corte di Appello può stabilire la sua innocenza;
- c) contenuto di riforma parziale. Ad esempio: se la sentenza di primo grado condannava l'imputato alla pena di anni due di reclusione, la sentenza emessa dalla Corte di Appello può diminuire la pena ad anni uno e mesi dieci di reclusione. Se la sentenza di secondo grado diminuisce la pena

all'imputato, il risarcimento stabilito a favore della parte civile in primo grado non viene diminuito.

UNA ULTERIORE IMPUGNAZIONE.

La sentenza emessa dalla Corte di Appello può essere impugnata, solo per motivi relativi alla procedura ed alla corretta applicazione delle norme di diritto, davanti alla Suprema Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ha sede a Roma.

IMPUGNAZIONE STRAORDINARIA.

Esaurita la fase davanti alla Corte di Cassazione, la sentenza diventa definitiva e non può più essere posta in discussione.

Esiste solo lo strumento della **revisione** della sentenza, che può essere utilizzato nel caso in cui emergano **nuove prove, prima non conoscibili**.

20 CONSIGLI PER LE VITTIME



1.

DIRE SEMPRE LA VERITÀ:

Dire la verità significa descrivere tutto ciò che è accaduto, con tutti i dettagli che ricordi. Questo è il tuo ruolo come testimone.

2.

ASCOLTA ATTENTAMENTE LE DOMANDE:

Aspetta fino alla fine della domanda prima di rispondere.

3.

PRENDITI TUTTO IL TEMPO CHE TI SERVE:

Prenditi tutto il tempo necessario per pensare alla domanda che ti è stata posta e alla tua risposta.

4.

RISPONDI LENTAMENTE E IN MODO CALMO:

Rispondi lentamente e con calma a tutte le domande. Usare frasi brevi e semplici ti può facilitare.

5.

NON ESSERE IMPAURITO DI DIRE TUTTO QUELLO CHE SAI:

Non aver paura di dire tutto ciò che sai e riferire tutti i dettagli che ricordi. Tutte le informazioni che riesci a fornire possono essere importanti per scoprire cosa è successo. Se, per descrivere l'accaduto, devi usare parole meno appropriate, come delle parolacce usate dall'imputato durante il crimine, puoi farlo.

6.

RISPONDI SOLO A QUELLO CHE TI VIENE CHIESTO:

Non cercare di soddisfare chi ti sta facendo le domande fornendo informazioni su argomenti con i quali non hai familiarità.

7.

NON RISPONDERE ALLE DOMANDE CHE NON HAI COMPLETAMENTE COMPRESO:

Puoi chiedere, e dovresti farlo, che la domanda venga ripetuta o spiegata meglio. Puoi dire: "Mi dispiace, non ho capito. Può per favore ripeterlo/spiegarlo meglio?"

8.

"NON LO SO":

Quando ti vengono poste domande alle quali non sai rispondere, c'è una sola risposta: "Non lo so". Ricorda che il tuo ruolo è quello di dire quello che sai di quello che è successo. Non inventare una risposta solo per rispondere alla domanda. Non dare per scontato nulla e non dare la tua opinione. Testimonia i fatti che hai visto, sentito, conosciuto o vissuto direttamente. Le testimonianze basate su dicerie o sentito dire sono irrilevanti.

9.

PROVA A RISPONDERLO ALLO STESSO MODO:

È possibile che ti venga posta la stessa domanda più di una volta. Prova a rispondere allo stesso modo.

10.**NON AVER PAURA DI DIRE "NON RICORDO":**

È naturale che non ricordi tutti i dettagli o che non riesci a ricordare alcune cose con precisione. Se ciò accade, mantieni la calma e non aver paura di dire: "Non ricordo". Dimenticare alcune cose successe in passato, fa parte del normale meccanismo della memoria. Dimenticare i dettagli o alcuni episodi può essere dovuto al trascorrere del tempo (molto spesso, i testimoni devono testimoniare di qualcosa che è accaduto molti mesi o anni fa) o al disagio causato dal ricordare un'esperienza di vita negativa.

11.**È NATURALE ESSERE SPAVENTATI:**

È naturale sentirsi impauriti, nervosi e in lacrime. Testimoniare è un'esperienza che può rendere ansioso e spaventato chiunque. Parlare del crimine o rispondere alle domande sul crimine a cui hai assistito (o di cui sei stato vittima) non è un compito piacevole, perché ti costringe a ricordare cose che vorresti dimenticare e "cancellare" dalla tua memoria. Potrebbe venirti da piangere, non vergognarsi di questo, è una reazione molto comune. Il vostro comportamento sarà compreso da tutti, come è già accaduto a molte persone nella stessa situazione.

12.**NON AVER PAURA:**

Non aver paura dell'imputato e non lasciare che la sua presenza ti inibisca. Evita di guardarlo mentre rispondi alle domande. Guarda solo la persona che ti pone la domanda. Se preferisci parlare senza di lui / lei, puoi dirlo al giudice. Se il giudice ritiene che ciò sia ragionevole, l'imputato può uscire dalla stanza mentre parli.

13.**IL TESTIMONE NON È STATO ACCUSATO DI NULLA:**

Il testimone non è accusato di nulla: il testimone non ha commesso alcun crimine. L'unica persona accusata è l'imputato. Il testimone è lì per aiutare le autorità raccogliere informazioni importanti in modo che possano prendere le decisioni giuste.

14.**CERCATE DI ESSERE CALMI E NON FARTI INFLUENZARE.**

È naturale che durante il processo parte di ciò che viene detto o alcune delle domande che ti vengono poste possano causare disagio, soprattutto se ritieni che ciò che hai passato venga messo in discussione. Tieni presente che questo può far parte della strategia di difesa dell'imputato, quindi cerca di rimanere calmo e non lasciare che questa strategia ti colpisca.

15.**NON SEI RESPONSABILE DELLA DECISIONE DELLA CORTE:**

Ricorda che non sei responsabile della decisione del tribunale in merito all'imputato. Svolgi il tuo ruolo: racconta ciò che sai di ciò che è successo. La decisione se condannare o meno la persona accusata di aver commesso il reato spetta sempre al giudice.

16.**PUOI RICHIEDERE UNA PAUSA:**

Se ti senti stanco o eccessivamente nervoso, puoi richiedere una pausa per andare in bagno o chiedere un bicchiere d'acqua e un fazzoletto.

17.**NON PARLARE CON ALTRI TESTIMONI:**

Dopo aver testimoniato, è possibile che il processo procederà e che altri testimoni vengano ascoltati dal giudice. Puoi rimanere e guardare il resto del processo o lasciare il tribunale. Non puoi parlare con altri testimoni che non hanno ancora testimoniato di ciò che sai o di ciò che è accaduto quando hai testimoniato.

18.**NON DEVI PARTECIPARE, MA PUOI SE LO DESIDERI.**

Dopo che tutti i testimoni hanno parlato, il giudice annuncia il giorno e l'ora della lettura del giudizio. Non devi partecipare, ma se vuoi essere presente potrai farlo.

19.**ESSERE ASSOLTO NON È LA STESSA COSA DI ESSERE INNOCENTE.**

Se l'imputato viene assolto, ciò non significa che il giudice non

abbia creduto alla tua testimonianza. Essere assolti non equivale a essere innocenti. Essere assolti significa che le prove raccolte e fornite durante il processo non erano sufficienti (e valide) per il giudice per dichiarare la colpevolezza dell'imputato.

20.

RIFERISCI IMMEDIATAMENTE ALLA POLIZIA:

Se qualcuno ti minaccia o ti intimidisce o cerca di attaccarti dopo aver testimoniato, segnalalo immediatamente alla polizia. Se qualcuno ti ha minacciato o intimidito o ha tentato di attaccarti prima di testimoniare, allora, oltre a denunciarlo alla polizia, dovresti anche informare il tribunale.

I DIRITTI DELLE VITTIME DI REATO



Alle vittime dei reati viene riconosciuto un **insieme di diritti**.

Questi diritti sono previsti non solo nelle leggi nazionali, ma anche in strumenti giuridici internazionali come la direttiva dell'Unione Europea 29/2012, che stabilisce diritti minimi di sostegno e protezione per le vittime di reato.

Qui puoi conoscere un po' meglio questi diritti e sapere **come possono essere messi in pratica**.

I centri di supporto vittime generalisti, come Associazione Libra Onlus, ti possono aiutare ad esercitare alcuni di questi diritti fornendoti informazioni e chiarimenti e affiancandoti nel corso istituzionale.

1. DIRITTO ALLE INFORMAZIONI

Il diritto ad ottenere informazioni è molto importante perché solo **una**

vittima ben informata può partecipare correttamente al processo ed esercitare le proprie prerogative e funzioni.

Le informazioni devono essere fornite alla persona in modo semplice e chiaro, in modo che la vittima possa comprenderle appieno. Se si sente debole e ha bisogno di sostegno, la vittima può essere accompagnata da un familiare, un amico, un avvocato o da un operatore del centro di supporto alle vittime per aiutarla a capire e registrare le informazioni che le vengono fornite.

La vittima di reato ha il **diritto di ricevere informazioni sui suoi diritti e sullo stato dei procedimenti** - tranne nei casi in cui ciò non è permesso a causa della segretezza della giustizia - e sulle principali decisioni prese rispetto al proprio caso. Queste informazioni **devono essere fornite in ogni fase** del procedimento dall'autorità responsabile. Inoltre, i servizi di assistenza alle vittime svolgono anche un ruolo importante nel fornire informazioni sui diritti, su **come esercitarli e su come ottenere informazioni sul processo.**

2. INFORMAZIONI SUI DIRITTI

Fin dal primo contatto con un'autorità, che si tratti del Pubblico Ministero o della polizia, la vittima ha il **diritto di essere informata di quanto segue:**

- Quali tipi di supporto è possibile ottenere e chi può fornirli, ad esempio assistenza medica, consulenza psicologica, supporto specialistico e, nel caso, accoglienza in luoghi sicuri;
- Come e dove **presentare una denuncia o una querela;**
- Come e in quali condizioni si può ottenere **protezione;**
- Come si può ottenere **consulenza e assistenza legale;**
- Come e in quali condizioni è possibile **ottenere un risarcimento dall'individuo** che ha commesso il reato;
- In caso di crimine violento o violenza domestica, come e a quali condizioni si può ottenere un **risarcimento dallo Stato;**
- Come si può beneficiare dei **servizi di interpretariato e traduzione;**
- Nel caso in cui la vittima non risieda nel paese in cui è avvenuto il reato, quali procedure speciali esistono per difendere i suoi interessi in quel

paese;

- **Come fare un reclamo** nel caso in cui i propri diritti non vengano rispettati dalle autorità;
- Quali sono i **contatti delle autorità** che la vittima deve utilizzare per trasmettere o richiedere informazioni sul processo;
- Quali **servizi di mediazione** sono disponibili;
- Come e a quali condizioni si può chiedere il **rimborso delle spese sostenute** a seguito della sua partecipazione al procedimento.

Queste informazioni possono variare in base alle esigenze specifiche e alle circostanze personali della vittima e al tipo di crimine subito. Ulteriori informazioni possono essere fornite in altri momenti del processo.

3. INFORMAZIONI SUL PROCESSO

Su richiesta, la vittima ha il **diritto di essere informata della decisione presa rispetto alla denuncia o alla querela che ha presentato**, inclusa la decisione di perseguire l'imputato, di depositare una sospensione provvisoria o di sospendere il procedimento. La vittima ha anche il diritto di essere informata del giorno, dell'ora e del luogo del processo, nonché della sentenza.

A tal fine, è opportuno che la vittima dichiari, nel momento in cui viene informata dei suoi diritti, che desidera essere informata di tutte le decisioni prese nel procedimento penale e delle relative motivazioni. La vittima può anche decidere di non voler essere informata di tutto ciò che è stato appena elencato.

La vittima ha il diritto di essere informata del rilascio o della fuga dell'imputato o del condannato detenuti, nonché, in particolare in caso di pericolo speciale per l'imputato, delle informazioni sulle principali decisioni giudiziarie che riguardano lo status dell'imputato, in particolare l'applicazione di misure alternative di esecuzione. Queste informazioni devono essere fornite ad ogni fase della procedura da parte dell'autorità responsabile. **Le vittime hanno il diritto di vedere il fascicolo del caso**, tranne quando si applica il segreto giudiziario durante la fase di inchiesta o il Pubblico Ministero si oppone sulla base del fatto che potrebbe compromettere l'indagine o i diritti delle parti nel processo.

4. DIRITTO DI RICEVERE UNA ATTESTAZIONE RELATIVA ALL'AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA O DELLA QUERELA

La vittima che presenta **una denuncia o una querela** ha il **diritto di ricevere immediatamente una ricevuta**. Se la vittima non parla la lingua del paese in questione, ha diritto di ricevere **questa ricevuta** nella propria lingua o in un'altra lingua che possa capire.

5. DIRITTO ALLA TRADUZIONE

In tutte le fasi processuali sia che si tratti di atti verbali, come l'ascolto dei testimoni, o di quelli scritti, viene utilizzata la lingua italiana.

Quando la vittima non parla l'italiano e deve partecipare ad un processo, ha il diritto di nominare, su richiesta dell'autorità responsabile della pratica di quell'atto, un interprete che conosca bene l'italiano e la lingua parlata da quest'ultimo. Ad esempio, se la vittima è russa e non parla italiano, viene nominato un interprete la cui funzione è tradurre in italiano tutto ciò che viene detto dalla vittima, nonché tradurre in russo o in un'altra lingua che la vittima possa comprendere quanto detto o chiesto in italiano.

Quando la vittima è sorda o ha problemi di udito, viene nominato un interprete della lingua dei segni. Nel caso di una vittima muta, le domande vengono fatte oralmente e la risposta viene data per iscritto.

Il ruolo dell'interprete in queste situazioni è molto importante per far sì che la vittima possa capire ciò che gli viene comunicato, e in modo che partecipi attivamente al processo penale.

La nomina di un interprete è gratuita.

6. DIRITTO DI ACCESSO AI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE VITTIME

La vittima ha il diritto a **servizi di supporto gratuiti** prima, durante e dopo il reato.

Associazione Libra Onlus gestisce il Centro di Supporto per le Vittime di

Reato per la provincia di Mantova, con i suoi professionisti offre supporto emotivo, informazioni legali, referenze sociali e assistenza pratica a tutti i cittadini che sono stati o sono vittime di reati.

La vittima ha il diritto di accedere ai servizi di supporto anche se non ha denunciato il reato, e se non ha intenzione di intraprendere percorsi legali.

7. DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATO

Durante tutto il procedimento, la vittima **ha il diritto di essere ascoltata**, di fornire informazioni che possono essere importanti per l'indagine e poter fornire prove a sostegno della propria posizione.

Una volta segnalato il reato, **la vittima ha l'opportunità** di comunicare il maggior numero di elementi pertinenti possibili e di fornire prove all'autorità che riceve **la denuncia**.

Anche durante l'indagine, la vittima sarà convocata dalla polizia o, in alcuni casi, dalla Procura della Repubblica, per **rilasciare dichiarazioni e aggiungere qualcosa che non è stato menzionato nella denuncia**.

Se l'imputato è accusato, la vittima sarà richiamata in tribunale per fare dichiarazioni e rispondere a domande.

Nel caso di una vittima di un reato di tratta di persone o di un reato di natura sessuale, **il Pubblico Ministero deve** raccogliere la testimonianza **attraverso l'incidente probatorio**.

8. DIRITTI DELLA PERSONA OFFESA IN CASO DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Se, al termine delle indagini preliminari il Pubblico Ministero ritiene che non vi siano prove sufficienti per chieder il rinvio a giudizio dell'indagato, chiede al Giudice per le Indagini Preliminari la archiviazione della denuncia o della querela. Se la vittima non è d'accordo con la decisione del Pubblico Ministero, può presentare al Giudice per le Indagini Preliminari un atto di opposizione. Con l'atto di opposizione la vittima può far valere nuovi

argomenti di investigazione e nuovi argomenti giuridici e fattuali. Il termine per presentare l'atto di opposizione è di venti giorni; il termine è portato a trenta giorni in caso di furto con strappo e di furto in abitazione. In caso di inerzia nello svolgimento delle investigazioni da parte del Pubblico Ministero, la persona offesa può chiedere al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello l'avocazione delle indagini.

9. DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E ALLA TUTELA LEGALE

La vittima, durante tutto il procedimento, ha il diritto di ottenere consulenza legale e l'assistenza di un avvocato. La vittima non abbiente, durante tutto il procedimento, ha il diritto di fruire della assistenza di un avvocato a spese dello Stato. La procedura per ottenere l'assistenza di un avvocato a spese dello Stato deve essere attivata dalla stessa vittima. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale ove si svolge la procedura. La domanda deve essere corredata da tutta la documentazione relativa alla procedura e dalla documentazione fiscale che attesti che il richiedente non ha superato il limite di reddito di **€ 11.493,82 annuali**. Con l'accoglimento della domanda, la vittima non abbiente, avrà nominato un avvocato che sarà retribuito non da lui, ma dallo Stato.

10. DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDIMENTO

La vittima che interviene come testimone nel procedimento ha il diritto rimborsata per le spese sostenute a seguito di tale partecipazione. Il rimborso deve essere richiesto per iscritto, attraverso un modulo ritirabile presso i tribunali.

11. DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELLA PROPRIETÀ

Può accadere che, per lo svolgimento delle indagini sul crimine, vengano sequestrati i beni della vittima. Per esempio, la sua auto o i suoi vestiti perché contengono tracce importanti per l'indagine. Se è così, le autorità possono

utilizzarli come prova. Non appena non sono più necessari, **la vittima ha il diritto di riavere i suoi oggetti. Questo ritorno deve avvenire il prima possibile**, in modo che la vittima non sia privata della sua proprietà al di là di ciò che è strettamente necessario ai fini del processo. **In alcuni casi, affinché la vittima possa recuperare i suoi beni, deve essere presentata una richiesta scritta per richiedere la restituzione della proprietà.**

12. DIRITTO AL RISARCIMENTO

È chiaro che coloro che subiscono danni derivanti dalla commissione di un crimine dovrebbero essere risarciti per gli stessi danni.

L'obbligo di risarcire spetta al colpevole del reato, tuttavia, qualora il colpevole sia incapiente da un punto di vista patrimoniale o qualora il colpevole sia rimasto sconosciuto e in caso di reati violenti, la vittima può ottenere dallo Stato un indennizzo parziale. Per chiedere il risarcimento del danno, la vittima deve costituirsi parte civile nel processo penale. Per la costituzione di parte civile è necessaria l'assistenza di un avvocato.

In ogni caso, la vittima può chiedere il danno al di fuori del processo penale e nell'ambito di un procedimento davanti al giudice civile. Anche per incardinare un procedimento civile è necessaria l'assistenza di un avvocato. I danni che possono essere richiesti sono i seguenti:

- **danni emergenti:** ovvero tutte le spese sostenute a causa della violazione subita;
- **lucro cessante:** ovvero tutti i mancati guadagni sofferti a causa della violazione subita;
- **danno biologico:** ovvero il pregiudizio subito alla integrità psico-fisica a causa della violazione subita;
- **danno morale:** ovvero le sofferenze subite a causa della violazione.

È da tenere presente che tra i danni rientrano anche le restituzioni dei beni e del denaro sottratti a causa della violazione messa in atto.

13. DIRITTO ALLA PROTEZIONE

Le vittime e le loro famiglie hanno il diritto alla protezione contro atti di ritorsione, intimidazione **o diritto alla protezione** dal rischio che si ripetano atti criminali contro di loro. **Laddove le autorità ritengano che vi sia una seria minaccia di atti di vendetta** o prove evidenti che la sicurezza e la privacy della vittima possano essere seriamente e intenzionalmente disturbate, la vittima e la sua famiglia possono avere protezione. **La vittima può fissare il proprio domicilio, ai fini del processo, presso l'ufficio del proprio difensore.**

14. SICUREZZA: MISURE CAUTELARI

La protezione e la sicurezza delle vittime possono essere salvaguardate applicando **all'indagato o all'imputato** delle **misure cautelari**. La misura **cautelare** è una restrizione alla libertà **dell'indagato o dell'imputato**, che può essere applicata nel corso del procedimento penale se sussiste il pericolo di fuga, il pericolo di manomissione delle prove del reato, o il pericolo di **ripetizione della** attività criminale.

Esistono diverse misure cautelari come:

- il divieto dell'espatrio a carico dell'indagato o dell'imputato;
- la sospensione a carico dell'indagato o dell'imputato dell'esercizio di determinate professioni;
- l'obbligo imposto all'indagato o all'imputato di presentarsi periodicamente alla Polizia;
- l'allontanamento imposto all'indagato o all'imputato dalla casa familiare, o dai luoghi frequentati dalla vittima;
- il divieto di avvicinamento imposto all'indagato o all'imputato ai luoghi frequentati dalla vittima;
- il divieto o l'obbligo imposto all'indagato o all'imputato di dimorare in un determinato territorio;
- l'arresto dell'indagato o dell'imputato presso il suo domicilio;
- l'arresto dell'indagato o dell'imputato presso il carcere o presso un luogo di cura

Ogni qualvolta il giudice lo ritenga necessario, la vittima dovrebbe essere ascoltata in caso di abrogazione o sostituzione delle misure coercitive.

15. DIRITTO ALLA VITA PRIVATA

La vittima e i suoi familiari hanno il diritto alla privacy durante tutto il corso del procedimento. Il fatto che i procedimenti siano resi pubblici non significa che i dati relativi alla vita privata debbano essere anch'essi pubblici, soprattutto quando non sono elementi rilevanti. **Non** è possibile trasmettere immagini o suoni di un atto procedurale, vale a dire il processo, a meno che il giudice non lo permetta e non vi sia opposizione da parte di nessuno degli intervenienti. **Nei procedimenti relativi a reati sessuali o tratta di persone, il giudice può imporre la chiusura dell'aula al pubblico** non possono pubblicare l'identità delle vittime.

16. EVITARE IL CONTATTO CON L'IMPUTATO

La vittima ha il diritto di non incontrare o avere contatti con l'imputato, in particolare negli edifici giudiziari e nelle stazioni di polizia, ovvero attraverso l'esistenza, quando possibile, di porte di ingresso e di uscita e di spazi di attesa per la vittima diversa da quella usata dall'imputato e dai suoi parenti o da altre persone a lui vicine. Purtroppo, molti dei tribunali italiani non sono preparati o in grado di garantire pienamente questo diritto.

17. DIRITTI DELLE VITTIME CON SPECIFICHE ESIGENZE DI PROTEZIONE

Le vittime con specifiche esigenze di protezione sono quelle che, in base alle loro caratteristiche personali, al tipo o alla natura del crimine sofferto e / o alle circostanze in cui si è verificato il reato, **sono particolarmente vulnerabili a causa del ripetersi della vittimizzazione, vittimizzazione secondaria, intimidazione o ritorsione. Quindi necessitano di cure particolari, specialmente a livello di protezione.** Questa vulnerabilità dovrebbe essere valutata *caso per caso*, ma occorre prestare particolare attenzione alle vittime che hanno subito un danno considerevole a causa

della gravità del crimine, alle vittime di reati motivati da discriminazioni in base alle loro caratteristiche personali o a quelle vittime la cui relazione e dipendenza dal loro aggressore le rendevano particolarmente vulnerabili. Un'attenzione particolare dovrebbe quindi essere rivolta alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di persone, della violenza di genere, della violenza domestica, della violenza sessuale e dei crimini di odio. Indipendentemente dal tipo di crimine subito, i bambini, gli anziani e le persone che soffrono di malattie o disabilità dovrebbero essere presi particolarmente in considerazione quando si valutano gli specifici bisogni di protezione. Laddove una vittima particolarmente vulnerabile debba essere coinvolta in un atto procedurale, il Pubblico Ministero o il giudice devono garantire che, indipendentemente dall'applicazione di altre misure, tale atto sia effettuato nelle migliori condizioni possibili, al fine di garantire la spontaneità e la sincerità delle risposte:

- **La testimonianza** della vittima particolarmente vulnerabile dovrebbe avvenire il prima possibile;
- Questa richiesta deve essere fatta da un **professionista appositamente qualificato** e, nel caso in cui la vittima debba essere ascoltata più di una volta, le domande devono sempre essere fatte dallo stesso professionista;
- L'interrogatorio di una vittima di violenza sessuale, violenza di genere o violenza domestica, quando non eseguito da un giudice o da un Pubblico Ministero, **dovrebbe essere fatto da una persona dello stesso sesso della vittima** se lo desidera;
- Gli atti procedurali dovrebbero essere organizzati in modo tale che il **testimone particolarmente vulnerabile non incontri mai determinati soggetti coinvolti nello stesso processo**, in modo particolare l'imputato;
- Quando è necessario evitare il contatto visivo tra la vittima e l'imputato, tale persona dovrebbe essere ascoltata usando l'occultamento o la teleconferenza e non sarebbe necessaria la sua presenza in aula;
- La vittima sarà interrogata dal giudice, dopo di che gli altri giudici, il pubblico ministero, l'avvocato dell'imputato e gli avvocati delle parti civili possono chiedere di fare ulteriori domande, che saranno fatte dal giudice e non direttamente da questi;
- **Alla vittima non dovrebbero essere poste domande sulla sua vita privata** che non siano collegate al crimine che ha subito;
- In alcuni casi, gli atti procedurali, compreso il giudizio, possono

essere condotti **senza la presenza del pubblico**.

In qualsiasi fase del procedimento, il giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, può determinare la rimozione temporanea della vittima particolarmente vulnerabile dalla famiglia o dalla casa-famiglia in cui si trova, e collocarli in altra struttura adibita.

18. DIRITTI DI UNA VITTIMA RESIDENTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UE

Subire un crimine in un paese straniero pone la vittima in una situazione di particolare vulnerabilità a causa della mancanza di conoscenza delle procedure giudiziarie e dei servizi di assistenza disponibili, delle difficoltà di comprensione di un'altra lingua. **Di solito, oltretutto, il soggiorno della vittima nel paese** in cui si è verificato il crimine è breve, e questo rende difficile la sua partecipazione e il monitoraggio del processo. Una persona residente in un paese dell'Unione europea che ha subito un reato in un altro paese dell'UE può presentare una denuncia alle autorità del suo paese di residenza. Le autorità del paese di residenza della vittima devono prontamente trasmetterla alle autorità competenti del territorio in cui è stato commesso il reato. Nell'Unione europea, la vittima di un reato in un paese diverso da quello della residenza beneficia della possibilità **di far verbalizzare le sue prime dichiarazioni**.
